



Associazione Europea Operatori Polizia

Sez. Cava de' Tirreni



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n° 04/2025

Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2025 alle ore 19.00 è stata regolarmente convocata, nei modi e termini previsti dello statuto, e si è riunita, presso l'abitazione del Presidente pro-tempore Nicola de Cesare alla via E. Grimaldi 9 in Cava de' Tirreni (SA), l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Trasformazione dell'Associazione in Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore (D. leg.vo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni)

Sono presenti personalmente i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente dell'associazione, dichiara aperti i lavori, assumendo, per volere della medesima, la presidenza dell'Assemblea; viene altresì designato quale segretario il Sig. Gabriele de Cesare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti risulta pari a 11 su un totale di 11 soci aventi diritti al voto, la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra che la proposta di trasformare l'Associazione in Organizzazione di volontariato trae occasione dalla riforma del quadro normativo di riferimento, valutato che l'Associazione già svolge esclusivamente attività di interesse generale ricomprese dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che di fatti opera già in regime di prevalenza di volontariato e verificata la volontà da parte dell'assemblea dei soci di rispettare e conformarsi ai requisiti organizzativi e di struttura previsti dal Codice del Terzo Settore. Nel dettaglio, il nuovo Statuto dell'Associazione si conforma alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32-34), nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile. Dall'adeguamento dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa al Codice del Terzo Settore, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni di Volontariato. A titolo esemplificativo, si ricordano di seguito le principali:

- a) previsione di particolari modalità di rapporto con gli enti pubblici previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore
- b) possibilità di accesso al credito agevolato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 67 del Codice del Terzo Settore;
- c) fruizione del privilegio sui crediti previsto dall'art. 68 del Codice del Terzo Settore
- d) fruizione degli altri strumenti di promozione previsti dal Capo III del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore (in particolare, sono immediatamente applicabili:



Associazione Europea Operatori Polizia Sez. Cava de' Tirreni

I. art.70, comma 2: Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

II. Art. 71, comma 1: Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica)

e) possibilità di accesso alle risorse finanziarie ed alle forme di finanza sociale previste, rispettivamente, dal Capo IV del Titolo VIII e dal Titolo IX del Codice del Terzo Settore, nelle forme e nei limiti ivi indicati;

f) accesso al regime fiscale proprio degli enti del terzo settore.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 22 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto prima nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Viene data, infine, lettura del presente verbale. Al termine viene chiesto ai partecipanti se ci sono contenuti del verbale che occorre modificare. Nessuno dei presenti chiede di intervenire, per cui il Presidente, alle ore 21.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, dichiara chiusa l'Assemblea e scioglie la riunione.

Si richiede che il presente verbale di Assemblea straordinaria e lo statuto in allegato siano registrati in esenzione da Imposta di registro ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 comma 3 del Decreto legislativo n.117/2017 e s.m.i.

Il Segretario

Gabrielle De Cesare

AGENZIA DELLE ENTRATE
CORSALENERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie
/Ahl. 530 del 14 MAR 2025
per l'importo di €
Salerno, il 14 MAR 2025



Il Presidente

Gabrielle De Cesare



Associazione Europea Operatori Polizia Sez. Cava de' Tirreni

Assemblea Straordinaria dei Soci
Cava de' Tirreni, 14/04/2025
FOGLIO DELLE PRESENZE

	COGNOME	NOME	FIRMA
1	DE CESARE	NICOLA	<i>Nicola De Cesare</i>
2	SORRENTINO	PASQUALE	<i>Pasquale Sorrentino</i>
3	DE CESARE	RAFFAELE	<i>Raffaele De Cesare</i>
4	DE CESARE	GABRIELE	<i>Gabrielle De Cesare</i>
5	CAPUANO	MATILDE	<i>Matilde Capuano</i>
6	PURGANTE	MARIAROSARIA	<i>Mariarosaria Purgante</i>
7	DI MARINO	LEOPOLDO	<i>Leo Di Marino</i>
8	SALSANO	RAFFAELE	<i>Salsano Raffaele</i>
9	MOSCARIELLO	MARTINA ADELIA	<i>Martina Adelia Moscarillo</i>
10	AVAGLIANO	DOMENICO	<i>Domenico Avagliano</i>
11	CAPUANO	PAOLO	<i>Paolo Capuano</i>





STATUTO

Art.1

Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Associazione Europea Operatori Polizia - sezione Cava de' Tirreni (SA)", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Europea Operatori Polizia - sezione Cava de' Tirreni (SA) ODV" oppure "Associazione Europea Operatori Polizia - sezione Cava de' Tirreni (SA) organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA) alla Via Enrico Grimaldi n. 9. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ha durata illimitata e non ha fini di lucro, ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 24 del presente statuto.

Art.2

Principi

L'organizzazione ETS, indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Europea Operatori Polizia ETS – Roma – Registrato all'Ufficio delle Entrate con rogito notarile in data 24/11/1995.

È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale. Si prefigge lo scopo di realizzare gruppi del volontariato sociale, protezione civile, guardie ambientali, guardie zoofile, guardie ittiche venatorie, volontariato finalizzato alla collaborazione con le Autorità sia locali (comuni), Province, Regioni e Autorità Nazionali formando volontari per la sicurezza Safety e gruppi di volontari antincendio, soccorso sanitario, soccorso marittimo, in collaborazione con i vari Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco, Enti Sanitari, Capitaneria di Porto, ecc ..



Art.3

Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo Settore;
2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera f del Codice del Terzo Settore;
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo Settore;
4. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo Settore;
5. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera y del Codice del Terzo Settore;
6. Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 5 comma 1 lettera z del Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto premesso l'associazione intende operare per.

- a) Recuperare, ripristinare e gestire beni immobili per le attività associative e mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per attività di interesse generale;
- b) La promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- c) La protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;



- d) La Protezione Civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione, anche sanitario, trasporto sangue organi ed emodializzati;
- e) Tutela della natura e dell'ambiente;
- f) Protezione degli animali.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'Associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane. L'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo art. 30 del presente statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può aderire ad associazioni di II° livello o di livello maggiore e ad enti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.



Art.4

Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Europea Operatori Polizia. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al punto 3 che segue. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - a. Dimissioni volontarie;
 - b. Non aver effettuato il versamento della quota sociale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - c. Morte;
 - d. Comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e/o indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il socio escluso potrà appellarsi al Collegio dei probiviri, se costituito, e in mancanza, all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega e non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo, anche per i suoi eredi.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, se costituito, e in mancanza, all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.



Il ricorso è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Art.6

Diritti e obblighi degli aderenti

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e dalla sua attività.

In modo particolare i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art.7

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei probiviri (organo facoltativo);
- l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.



Art.8

Assemblea degli aderenti

L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

1. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
3. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
4. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati se l'associazione ha meno di 500 soci e più di 5 associati se l'associazione ha più di 500 soci.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
6. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo; eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 20;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, alla sede Europea se si tratta di Assemblee Nazionali, alla sede Nazionale per quanto riguarda le assemblee Regionali, o alla sede Regionale competente per territorio se si tratta di sedi minori.



Art.9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque membri, a un massimo di nove. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax con un preavviso di 24 ore.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio dei probiviri.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dal Consiglio Direttivo determina la decadenza della carica.

Art.10

Il Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed in mancanza anche di questo dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art.11

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.12

Il Tesoriere

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.13

Il Collegio dei probiviri

È un organo facoltativo che interviene nelle controversie che possono sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci.

Le sue determinazioni sono inappellabili.

È formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.



Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Salerno, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art.14

L'organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art.15

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.16

Coordinatore di settore

In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.



Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art.17

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere sempre riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.18

Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare e va approvato dall'Assemblea degli aderenti entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Art.19

Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'A.E.O.P.;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Art.20

Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.



Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.21

Modifica allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art.22

Federazione nell'ambito dell'A.E.O.P.

Allo scopo di esaltare le capacità operative dell'A.E.O.P., anche nell'attività di volontariato, l'organizzazione aderirà alla Federazione provinciale delle organizzazioni di volontariato dell'A.E.O.P.(che curerà il coordinamento) e si impegna a mantenere l'adesione.

In caso di cessazione dell'adesione per qualunque causa, l'organizzazione si scioglierà ai sensi del successivo art. 25.

Art.23

Approvazione da parte del Presidente Nazionale A.E.O.P.

Entro due mesi dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l'approvazione delle norme sul proprio funzionamento (statuto) e sulla propria organizzazione (preferibilmente, a mezzo regolamento approvato dall'Assemblea dei soci) da parte del Presidente nazionale dell'A.E.O.P., sentito il parere dei suoi organi territoriali o della sezione o del Consiglio Direttivo Regionale interessati.

L'organizzazione consentirà che incaricati del Presidente nazionale A.E.O.P. effettuino visite di verifica, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

Eventuali inadempienze o comportamenti contrari ai principi statuari dell'A.E.O.P. saranno valutati dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio Direttivo.

Art.24

Uniforme

L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Il Consiglio Direttivo indica quali siano gli elementi distintivi e di capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito in materia di volontariato dalla Presidenza nazionale A.E.O.P.

Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.

Gravi e perpetuate violazioni potranno comportare deferimento al Collegio dei Probiviri.



Art.25

Rapporti con l'A.E.O.P.

Il Consiglio Direttivo regionale e il coordinatore provinciale dell'A.E.O.P. competenti per territorio possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
- verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art.26

Divieto di distribuire utili o avanzi di gestione

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.27

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



Art.28

Scioglimento

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore dell'A.E.O.P. o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento.

Art.29

Rilascio delle Tessere di riconoscimento

La tessera di riconoscimento viene rilasciata solamente dalla sede Nazionale competente per territorio che provvederà ogni trimestre ad inviare copia della scheda di adesione alla sede Europea.

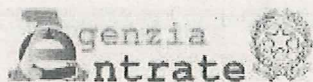
Art.30

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.



[Handwritten signatures]
Roberto de Cesare
Giuseppe de Cesare
Michele Cefalo
Sergio Scudato



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 14/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 580

data di stipula: 14/04/2025

ident.vo telematico: TE325L000580000BB per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95129360657				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: